

Circolare n. 31
del 19/06/2013 SC-fa

Ambiente

Cessazione della
qualifica di rifiuto per
i rottami vetrosi

Regolamento
1179/2012/UE.

In attuazione dell'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE, che indica le condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto (v. art. 184 ter D.Lgs. 152/2006), **dall'11 giugno 2013 è applicabile il Regolamento 1179/2012/UE** della Commissione Europea (formalmente in vigore dal 31 dicembre 2012), che stabilisce quando i **rottami di vetro** destinati a processi di rifusione cessano di essere considerati rifiuti.

Criteri di cessazione della qualifica di rifiuto

Nello specifico, sancisce l'art. 3 del provvedimento che **i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti** quando:

- **all'atto della cessione dal produttore (di rottami vetrosi) a un altro detentore**, gli stessi soddisfano le condizioni previste dalla norma, con riferimento
 - alla provenienza da rifiuti utilizzabili (solo da raccolta differenziata) e ai **requisiti qualitativi** dei rottami in uscita dall'operazione di recupero (punti 1, 2 e 3 dell'All. I al Regolamento);
 - agli adempimenti posti a carico del produttore in tema di **dichiarazione di conformità e sistema di gestione**;
 - alla loro destinazione alla produzione di sostanze od oggetti di vetro **mediante processi di rifusione**.

Il sistema di gestione

In particolare, il sistema di gestione relativo al "percorso" che permette ai rottami di vetro di non essere più qualificati come rifiuto, prevede, tra l'altro, una serie di procedimenti documentati riguardanti aspetti quali:

- monitoraggio della qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 dell'Allegato I (che comprenda anche campionamento e analisi);
- controllo dell'accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 dell'Allegato I;
- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3 dell'Allegato I;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione;
- etc..

La valutazione di conformità

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento in oggetto, un **Organismo preposto alla valutazione della conformità** - accreditato secondo il Regolamento 765/2008/CE - o qualsiasi **altro Verificatore ambientale** - accreditato ai sensi del Regolamento 1221/2009/CE - accerta che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni del Regolamento stesso.

Tale accertamento è effettuato ogni tre anni, e soltanto i verificatori con i seguenti ambiti di accreditamento o di abilitazione, sulla base dei codici NACE, sono ritenuti possedere una sufficiente esperienza, specifica per la verifica di cui al Regolamento in esame:

- Codice NACE 38 (attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali); oppure
- Codice NACE 23.1 (fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro).